

Gentili Clienti

Loro indirizzi

Roma 17.12.2018

Informativa n. 12/2018

Oggetto: fatturazione elettronica – ulteriori chiarimenti

Con la presente relazione comunico ulteriori chiarimenti, gran parte forniti di recente da Agenzia entrate, sull'obbligo di fatturazione elettronica che, come già detto, entrerà in vigore a partire dall'1.1.2019.

Medici e attività sanitarie

Con l'approvazione definitiva della legge di conversione del D.L. 119/2018 da parte della Camera, è stata definitivamente stabilita l'esclusione per l'anno 2019 dalla certificazione mediante fattura elettronica delle operazioni i cui dati sono oggetto di trasmissione al sistema Tessera Sanitaria (TS). Parliamo quindi delle prestazioni eseguite dai soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 175/2014 e al D.M. 1.9.2016, tra i quali risultano annoverati gli iscritti all'Albo dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, le farmacia pubbliche e private, le parafarmacie, le ASL, le aziende ospedaliere, i presidi e le strutture sanitarie autorizzate, nonché gli iscritti agli albi degli psicologi, degli infermieri e dei veterinari.

Occorre però fare attenzione in quanto non trattasi di un'esclusione soggettiva, cioè valevole indistintamente per tutte le operazioni effettuate dai soggetti predetti, ma di un'esclusione oggettiva. Infatti sono escluse dalla fatturazione elettronica le operazioni trasmesse al sistema TS, ma non le altre.

Pertanto, nel caso in cui i predetti soggetti dovessero ad esempio emettere fattura per la vendita di un bene strumentale, questa dovrà essere emessa nel modo elettronico. E ancora, se un medico dovesse fatturare una collaborazione sanitaria nei confronti di un altro medico la fattura dovrà essere elettronica. Dovrà essere parimenti elettronica la fattura emessa per docenze o consulenze, come dovrà essere emessa nel formato elettronico anche la fattura riguardante le prestazioni sanitarie rese nei confronti di un cittadino nel caso in cui quest'ultimo si opponga alla trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria.

Quindi, l'esclusione, attualmente stabilita per il solo 2019, riguarda esclusivamente le operazioni trasmesse al sistema Tessera Sanitaria (TS) mentre le altre operazioni vanno certificate nel modo elettronico.

Inoltre, i soggetti in questione, quantunque in via generale siano esonerati dall'invio delle fatture elettroniche sul fronte delle operazioni attive, restano invece vincolati al rispetto degli obblighi di conservazione elettronica delle fatture ricevute (in formato elettronico).

In ragione di ciò, anche il medico dovrà comunicare ai propri fornitori il proprio indirizzo telematico (codice destinatario o Pec).

Le disposizioni in esame riguardano anche gli psicologi, gli infermieri ed i veterinari obbligati alla trasmissione delle operazioni effettuate al sistema TS. Chiaramente, se detti soggetti dovessero rientrare nel regime fiscale "forfettario" (lo stesso dicasi per i medici), vigendo un'esclusione soggettiva, essi saranno esclusi dalla fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate.

Fattura differita

Anche a seguito dell'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica sarà possibile emettere la fattura "differita". Non sono state infatti modificate le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto Iva. La norma a tale proposito stabilisce che è possibile emettere la fattura entro il 15 del mese successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate. Chiaramente l'iva a debito dovrà essere computata nel periodo di riferimento cioè nel mese in cui le operazioni sono state effettuate.

A titolo meramente significativo, le operazioni di vendita eseguite nel mese di gennaio risultanti da documento di trasporto, potranno essere fatturate entro il 15 febbraio. Quindi si dovrà emettere la fattura entro il 15 febbraio indicando i riferimenti relativi ai documenti di trasporto emessi nel mese di gennaio e far concorrere l'Iva risultante dalle predette vendite nel mese di gennaio.

Partita Iva inesistente o cessata

Nel caso in cui nella fattura sia indicato un numero di partita Iva o di codice fiscale inesistente all'interno dell'anagrafe tributaria, la fattura verrà scartata dal Sistema di interscambio in ragione del fatto che la medesima non è conforme alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/72.

Invece nell'ipotesi in cui all'interno della fattura elettronica venga riportato un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma esistente nell'Anagrafe tributaria, la fattura non verrà scartata dal Sistema di Interscambio e verrà considerata regolarmente emessa.

Fatture datate 2018 e ricevute nel 2019

Il momento da cui decorre l'obbligo della fatturazione elettronica è legato alla data di emissione della fattura. Si ricorda che la fattura si considera emessa nel momento in cui è predisposta e trasmessa al destinatario. Pertanto nel caso in cui la fattura sia stata predisposta e trasmessa al destinatario nel 2018 in modalità cartacea, e sia da quest'ultimo ricevuta nel 2019, non troverà applicazione l'obbligo di emissione della fattura elettronica. La fattura cartacea dovrà pertanto considerarsi validamente emessa.

Regime dei minimi e forfettari

E' stato chiarito che i soggetti rientranti nei regimi agevolati di vantaggio (ex D.L. n. 98/2011) e forfettario (ex L. n. 190/2014), esclusi soggettivamente dall'obbligo di emettere le fatture nel formato elettronico, non hanno, in via generale, l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute nel formato analogico (copia di cortesia). In tal caso il codice destinatario che dovrà essere comunicato ai propri fornitori sarà "0000000".

Attenzione però perché tale obbligo sussisterà invece nel caso in cui il soggetto minimo e forfettario, rendendosi elettronico, comunicherà al fornitore un indirizzo telematico (codice destinatario ovvero Pec) presso il quale ricevere la fatture.

Quindi, i predetti soggetti, nella fase di acquisizione di beni e servizi, se vorranno essere esclusi dalla conservazione digitale delle fatture elettroniche ricevute dai propri fornitori, non dovranno comunicare alcun indirizzo telematico. Anzi, nel caso in cui il soggetto forfettario o minimo sia dotato di Pec (è possibile in quanto la Pec è obbligatoria per le ditte iscritte al registro delle imprese e per i professionisti iscritti agli albi professionali), al fine di non far scattare involontariamente l'adempimento, farà bene a comunicare, anche in forma scritta se necessario, di non voler ricevere il recapito della fattura presso la propria Pec.

Il venir meno dell'archiviazione sostitutiva, non significa che i soggetti in esame non debbano numerare e conservare le fatture ricevute (in formato analogico).

Reverse charge

Volendo affrontare la questione delle fatture passive soggette a inversione contabile, con integrazione della relativa Iva, occorre fare una distinzione tra operazioni soggette al c.d. reverse "esterno" ovvero attuato a seguito della ricezione di una fattura intracomunitaria per acquisto di beni e servizi oppure a seguito della ricezione di una fattura extracomunitaria per acquisti di servizi e quelle soggette al c.d. reverse "interno" riguardanti invece le fattispecie previste dall'art. 17 del decreto Iva, quali ad esempio le manutenzioni e riparazioni relative agli edifici, i servizi di pulizia, i subappalti nel settore edile, eccetera.

Per quanto riguarda il reverse "esterno", il contribuente nazionale integrerà la fattura analogica ricevuta dal fornitore estero dell'Iva applicabile nel territorio dello Stato ed eseguirà le consuete registrazioni contabili al fine di neutralizzare l'iva integrata non effettivamente corrisposta (registrazione dell'Iva integrata nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite).

Come già visto con la precedente informativa, si osserva che la fattura ricevuta dal soggetto estero non costituisce una e-fattura quindi non transiterà nel Sistema di Interscambio.

Sarà pertanto necessario far confluire l'operazione di acquisto estero nel nuovo modello di comunicazione delle "operazioni transfrontaliere" detto anche "esterometro". Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello di avvenuta contabilizzazione del documento estero.

Nel caso di reverse “interno” la fattura passiva soggetta a inversione contabile transiterà tramite il SdI trattandosi di fattura emessa da soggetto nazionale. La fattura non evidenzierà l’Iva e riporterà il codice natura N6. La fattura ricevuta sarà di tipo elettronico e verrà recapitata al destinatario con un file XML.

Poiché anche detta fattura dovrà essere integrata dell’Iva applicabile (con le solite registrazioni contabili), Agenzia entrate ha individuato due diverse soluzioni entrambi percorribili.

La prima prevede la predisposizione di un documento aggiuntivo nel quale viene esplicitata l’integrazione. Tale documento, che dovrà contenere sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa, dovrà essere allegato al file fattura XML che ha originato la necessità di procedere con l’integrazione. Questo perché anche l’integrazione dell’Iva dovrà essere conservata digitalmente. Se il contribuente utilizza per la conservazione sostitutiva digitale un servizio privato non vi sarà alcuna difficoltà a procedere in tal senso, ma se si utilizza il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate, ciò non sarà possibile. Infatti AdE manda in conservazione solo i file XML che transitano dal SdI, quindi l’integrazione non potrà essere conservata da Agenzia entrate.

L’altra soluzione, necessariamente da utilizzare quando si usufruiscono esclusivamente dei servizi di conservazione digitale dell’Agenzia delle entrate, si realizza con la predisposizione di una autofattura elettronica (codice T20) contenente i dati dell’integrazione eseguita. Predisponendo l’integrazione elettronica, questa potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio mediante un file XML che automaticamente verrà posto in conservazione da Agenzia delle entrate. In questo caso il documento di integrazione non sarà conservato abbinato al documento originario, ma sarà comunque conosciuto e conservato dall’Agenzia.

Trasmissione e ricezione della fattura elettronica su più canali

E’ esplicitamente prevista la possibilità di inviare e-fatture anche secondo canali di trasmissione diversi o ancora, per altri aspetti di carattere gestionale, istituire numerazioni separate (registri Iva sezionali) onde evitare di trasmettere fatture doppie.

Anche dal punto di vista passivo è possibile utilizzare canali di ricezione diversi. In detta situazione però non sarà possibile registrare l’indirizzo telematico nell’area riservata del contribuente. Infatti in caso di registrazione dell’indirizzo telematico, ogni fattura verrà recapitata presso l’indirizzo prescelto, indipendentemente dalle indicazioni fornite al fornitore e dallo stesso inserite in fattura.

Valore fiscale della fattura cartacea per privati, condomini ed enti non commerciali

Agenzia entrate, contrariamente alla prime risposte fornite, ha chiarito che la fattura ricevuta in formato cartaceo da consumatori privati, condomini ed enti non profit privi di partita Iva ha piena valenza fiscale.

Pertanto, per i predetti soggetti non appare più necessario accedere presso la propria area riservata per scaricare il file fattura XML, avendo la fattura analogica consegnata dal fornitore piena validità legale ed essendo pertanto utilizzabile anche per fini fiscali.

Naturalmente nulla vieta a privati consumatori, condomini ed enti non profit di utilizzare per la ricezione delle fatture passive comunque un canale telematico (Pec o codice destinatario). In detta situazione però il fornitore non sarà obbligato a rilasciare una copia analogica del documento elettronico emesso.

Diversamente la fattura cartacea consegnata a soggetti dotati di partita Iva non ha validità fiscale e quindi in tal caso sarebbe opportuno che il fornitore indicasse “stampa priva di valenza fiscale ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/72.

Cordiali saluti
Bruno Vaudo